



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
c.^{so} Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
E.-mail protocollo@comune.arizzano.vb.it - P.e.c. arizzano@pec.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 29-12-2025

OGGETTO: ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS 175/2016

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **18:30**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato e recapitato in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Seconda convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
CALDERONI Enrico	Sindaco	Presente
RAMONI Umberto	Consigliere	Presente
PELOSI Rosanna	Consigliere	Presente
FIGHETTI Alberto	Consigliere	Assente
CANTALUPI Simone	Consigliere	Presente in videoconferenza
CALLONI Egidio	Consigliere	Assente
CERUTTI Diego	Consigliere	Presente
GIARDINI Valentina	Consigliere	Assente
PIAZZONI Nicolò	Consigliere	Presente
MININI Angelo	Consigliere	Presente
MARTINELLI Anna Palma	Consigliere	Assente

Presenti 7 Assenti 4

Assume la presidenza il Sindaco **Arch. CALDERONI Enrico**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Andrea Manini**.

Previe le formalità di legge e constatata la regolarità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PRESO ATTO che ai sensi del D.Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società partecipate (a seguire anche TUSP) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e nello specifico:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui *supra* devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:



- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO

- altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RILEVATO

- che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;



PRESO ATTO

- che il Comune con propria Deliberazione Consigliare 27 del 27/12/2017 ha provveduto alla ricognizione straordinaria ex art. 24 TUSP;
- che nelle annualità successive ha provveduto puntualmente alle ricognizioni di cui all'art. 20 del Testo Unico;
- dell'obbligo di procedere alla revisione di cui all'oggetto per l'anno corrente, riferita alla data del 31/12/2024

RILEVATO che questo Comune alla data di cui *supra* risulta titolare delle seguenti partecipazioni:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.a.: 0,1463%
- CONSERVCO S.p.a.: 0,3791 %:
- VCO TRASPORTI S.r.l.: 0,5064%:

VISTE le schede di rilevazione dei dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2024 dal Comune, redatte sui prospetti elaborati dal MEF;

VALUTATO che con riferimento alle suindicate partecipazioni, sussistano requisiti di mantenimento di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 20 del TUSP, sottolineando che le suddette società svolgono attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

RITENUTO di non prevedere interventi sulle suddette partecipazioni.

ACQUISITO

- il parere di regolarità tecnica espresso, dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio economico e finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) del D.Lgs 267/2000, di cui al protocollo n. 6145 del 17.12.2025;

VISTI

- Lo Statuto del Comune;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 33/2013
- Il TUSP 175/2016

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/05/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la presente seduta di Consiglio Comunale si è svolta nelle forme della videoconferenza (presenti in sala consiliare, oltre il Sindaco e il Segretario Comunale, i Consiglieri Ramoni Umberto, Pelosi Rosanna, Cerutti Diego, Piazzoni Nicolò, Minini Angelo) e che, ai fini della validità della deliberazione, si attesta che: a) il Sindaco, i Consiglieri e il Segretario Comunale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza (presenti in sala consiliare, oltre il Sindaco e il Segretario Comunale, i Consiglieri Ramoni Umberto, Pelosi Rosanna, Cerutti Diego, Piazzoni



Nicolò, Minini Angelo); b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Segretario Comunale; c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni; d) è stata garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e la trasmissione di documenti; e) l'espressione del voto ha consentito di identificare da parte del presidente i lavori del Consiglio Comunale e da parte del Segretario Comunale, in modo inequivoco, l'espressione della volontà in modo libero e informato;

A seguito di votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
7	0	7	7	0

Astenuti (0)

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2024 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, come analiticamente dettagliata nella nelle schede di rilevazione allegate al presente provvedimento ed a seguire riassunte:
 - ACQUA NOVARA VCO S.p.a.: 0,1463%;
 - CONSERVCO S.p.a.: 0,3791 %;
 - VCO TRASPORTI S.r.l.: 0,5064%.
2. Di dare atto che le società partecipate dal Comune svolgono attività principali rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del TUSP, strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali per cui si ritiene necessario il mantenimento;
3. Di dare atto che la ricognizione effettuata non prevede interventi sulle partecipazioni e/o un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Arch. Enrico CALDERONI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Umberto RAMONI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Manini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
c.º Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
E.-mail protocollo@comune.arizzano.vb.it - P.e.c. arizzano@pec.it

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 44 DEL 12-12-2025

**OGGETTO: ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE DAL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 20
COMMA 1 DEL D.LGS 175/2016**

Sulla presente proposta si esprime **parere Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** del Responsabile del servizio e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151- comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 12-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Angela Giannuzzi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
c.º Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
E.-mail protocollo@comune.arizzano.vb.it - P.e.c. arizzano@pec.it

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 44 DEL 12-12-2025

OGGETTO: ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DAL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 20
COMMA 1 DEL D.LGS 175/2016

Sulla presente proposta si esprime **parere Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** del Responsabile del servizio

Lì, 12-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Manini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
c. so Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
E.-mail protocollo@comune.arizzano.vb.it - P.e.c. arizzano@pec.it

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 29-12-2025

OGGETTO: ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DAL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS
175/2016

Pubblicazione n. 1005

La presente deliberazione è pubblicata, il giorno **31-12-2025**, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Arizzano, inserito nel sito web:

http://halleyweb.com/c103003/mc/mc_gridev_messi.php?x=&servizio=&bck=, per rimanervi 15 giorni consecutivi, fino al **15-01-2026** ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009 e s.m.i.



**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Dalla Sede Municipale li 31-12-2025

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
c.º Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
E.-mail protocollo@comune.arizzano.vb.it - P.e.c. arizzano@pec.it

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 29-12-2025

OGGETTO: ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DAL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS
175/2016

La presente deliberazione

è esecutiva a decorrere dal decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 -
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Manini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate